RISPOSTA
AL QUESITO:

Qual giudizio debba formarsi delle Persone, che in Paesi Cattolici vogliono sostenere il giuramento prescritto dall' Assemblea Nazionale di Francia agli Ecclesiastici come esente di errore?

APPLICATI I MEDESIMI PRINCIPJ
AL NUOVO GIURAMENTO
DELLA LIBERTA', E DELL' UGUAGLIANZA

DELL' ABATE

D. FRANCESCO GUSTA.

IN FERRARA MDCCXCIII.

PER GLI EREDI DI GIUSEPPE RINALDI
CON APPROVAZIONE.

Dopo la pubblicazione di tanti eccellenti scritti, che dimostrano la reità del giuramento sulla Costituzione Civile del Clero prescritto dall' Assemblea Nazionale di Francia agli Ecclesiastici; dopo tante Proteste, e Dichiarazioni in contrario dei Corpi Ecclesiastici più rispettabili di quel regno; dopo tante dotte Pastorali di cento e più Vescovi; dopo la solenne condanna fattane dal Regnante Sommo Pontefice Pio VI. in più Brevi; e dopo aver inteso il grido universale di tutti i Cattolici contro gli scandalosi attentati fatti in seguito alla Religione, alla Fede, ed ai diritti della Chiesa di Gesù Cristo, ella è cosa invero molto sorprendente l'intendere, che si trovino delle persone in paesi Cattolici, le quali ardiscano di dubitare su questo punto, e giungano fino all'eccesso di condannare in pubblico la condotta di un numero sì grande de' Sacerdoti, che sono venuti nello Stato Pontificio poveri, ramminghi, avendo sacrificato gl' impieghi, i beni, le famiglie, e la patria per non contaminare le loro coscienze con un giuramento iniquo, empio, e sacrilego. Ma in tali tempi ci troviamo, che in mezzo a tanta luce piace a molti infelici camminare nelle tenebre per la vana, e farisaica consolazione: *non sum*

sicut caeteri hominum. Onde alla domanda che mi si fa: qual giudizio debba formarsi delle persone, che abbiano condannato la condotta degli Ecclesiastici Francesi, sostenendo come Cattolica, ed esente d' errore la Costituzione Civile del Clero, rispondo in breve, che tali persone sono veri ignoranti, ovvero empj; se ignoranti debbono esser compatiti, ed ammaestrati, affinchè vengano fuori dal suo errore; se empj debbono esser fuggiti, o piuttosto denunziati ai legittimi Superiori, affinchè sieno prontamente corretti, ed anche severamente gastigati, perchè non contaminino gli incauti con i loro pericolosi discorsi, e siano di rovina a molte anime. Dico dunque in 1. luogo: tali persone mostrano di essere veri ignoranti, poichè danno a conoscere chiaramente, che eglino ignorano la vera Costituzione della Chiesa, e che non intendono gli errori contenuti in quella decretata dall' Assemblea. Fa mestieri pertanto d' illuminarli brevemente su questi due punti. Or la podestà spirituale viene soltanto da Dio: Gesù Cristo la ha data alla sua Chiesa: *Ideo haec absens scribo, ut non praesens durius agam secundum potestatem quam Dominus dedit mihi*. 2. ad Chor. *Attendite vobis, et universo gregi in quo vos Spiritus S. posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Act. 20. *Quaecumque alligaveritis super terram erunt ligata in Coelo &c.* Matt. 18. Que-

sta potestà comprende il dogma, e la disciplina: quello è immutabile, e questa non può esser cambiata se non dalla stessa potestà, che la ha stabilita: nessuna innovazione nella disciplina anche sotto pretesto di maggior perfezione, o di uniformità all' antica si può fare se non dall' autorità della Chiesa: altrimente l'essenziale difetto di podestà la renderebbe certamente nulla. E' questo un punto deciso dal Concilio di Costanza: Sess. 13. *habenda est pro lege, quam non licet reprobare, aut sine Ecclesiae auctoritate mutare*. Egli è un Dogma Cattolico, che al Romano Pontefice appartiene il diritto di regolare, e di governare la Chiesa universale con quella pienezza di potestà ricevuta da Gesù Cristo come definisce il Fiorentino: *Definimus ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium Christianorum Patrem, et Doctorem, et ipsi in B. Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a D. N. J. C. plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis Oecumenicorum Conciliorum, et in sacris Canonibus continetur*. Egli è pure Dogma Cattolico, che al Papa appartiene il conoscimento delle cause maggiori, di dispensare, o di assolvere nei casi riservati alla S. Sede conforme alla decisione del Tridentino:

magnopere ad Christiani populi disciplinam pertinere Sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quaedam, et graviora crimina non a quibusvis sed a Summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices Maximi pro suprema auctoritate sibi in Ecclesia universa tradita causas aliquas graviores potuerunt peculiari suo judicio reservare. Egli è parimente Dogma Cattolico, che per esser legittimo Pastore, fa d' uopo avere una missione Canonica, ed il Papa è il solo per ragione del suo primato di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, che ha il diritto di dare la istituzione, e la confermazione Canonica ai Vescovi; onde qualunque Prelato, che riceve da altra parte la sua missione, egli è un vero intruso. *Si quis dixerit*, risolve il Tridentino, *Episcopos qui authoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos, et veros Episcopos, anathema sit. Si quis dixerit Episcopos aut eos, qui nec ab Ecclesiastica et Canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi, et Sacramentorum Ministros, anathema sit. Romanus Pontifex ex muneris sui officio pastores singulis Ecclesiis praeficiat.* Conc. Trid. sess. 23. Can. 8. Can. 7. sess. 24. Cap. 1. Similmente è una verità ortodossa, che Gesù Cristo ha stabilito gli Appostoli, i Pastori, ed i Dottori, affinchè questi travaglino alle funzio-

ni del loro ministero per formare il corpo della Chiesa, onde la sua gerarchia è di Divina istituzione. *Si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex Episcopis, presbyteris, et ministris, anathema sit*. Quindi ancora i Vescovi sono superiori ai Preti, e questi non hanno altrimentti una potestà comune coi Vescovi, i quali soli hanno il diritto di governare le loro Diocesi, senza che abbian bisogno i loro decreti d' esser convalidati dal consenso d' un collegio di Preti; *Si quis dixerit Episcopos non esse Presbyteris superiores vel eam (Potestatem) quam habent illis esse cum Presbyteris comunem, anathema sit*. Ambe decisioni sono del Tridentino, siccome pure l' è l'altra ,, che l' assoluzione del Sacerdote senza l' approvazione del proprio Vescovo è nulla. Finalmente è una verità Cattolica definita eziandio dal Tridentino q. 23. Can. 7. che la civil potestà è incompetente pel governo della Chiesa, e per tutto ciò, che concerne gli oggetti spirituali, la sua Dottrina, i suoi Sagramenti, il suo culto, la sua giurisdizione, la sua Gerarchia, e le funzioni de' suoi Ministri: i Vescovi sono i successori degli Appostoli, e lo Spirito Santo gli ha stabiliti, per governare la Chiesa; eglino hanno giurisdizione divina su tutto il loro gregge, essendone gl' immediati Pastori, ma i medesimi non pos-

sono esercitare una tal giurisdizione oltre i limiti del loro Territorio, che la Chiesa ha loro assegnato. *Nulli Episcopo*, risolve il Tridentino, *liceat cujusvis privilegii praetextu Pontificalia in alterius Dioecesi exercere nisi de Ordinarii expressa licentia, et in personas eidem Ordinario subjectas tantum. Si secus factum fuerit Episcopus cesset ab Exercitio Episcopalium, et sic ordinati ab executione ordinum sint ipso jure suspensi*. Questi sono i Dogmi principali sulla costituzione della Chiesa, e che io ho accennato soltanto alla sfuggita, ed ho confermato massimamente colle decisioni del Tridentino, tralasciando infinite altre testimonianze della Scrittura, dei Concilj, dei Sommi Pontefici, SS. PP. e ragioni Teologiche, e che possono vedersi nelle diverse opere pubblicate segnatamente nelle eccellenti Pastorali dei Vescovi di *Amiens*, di *Boulogne*, e di *Nancy*. Ma questi stessi Dogmi vengono rovesciati dalla Costituzione Civile del Clero, poichè secondo essa non ha più giurisdizione il Papa sulla Francia; non più autorità nei Vescovi confermati dal Papa, non più necessità di ricorrere a Roma per le dispense, e casi riservati al Papa; non più appellazione legittima al Papa, ecco ciò che evidentemente comanda la Costituzione Civile del Clero, poichè tutta l' unione, che accorda col Papa, si riduce ad una semplice lettera d' avviso dell'Ve-

scovo eletto, che vuole avere la unione. Ma da quando in quà nella Chiesa Cattolica l' unione con G. C. e col Capo, che è il medesimo ci dà, non è ella, che una vana epistolar cerimonia? Come mai riconoscerlo per capo, e non permettergli, che eserciti veruno degli antichi diritti esercitati finora in virtù della sua divina giurisdizione? Saltano agli occhi errori sì massiccj. Veniamo ad un altro di non minor rilievo. Secondo la Costituzione Civile del Clero tutti i Vescovi, che non hanno prestato il giuramento non più sono Pastori legittimi, ed ecco in un tratto 127. Vescovi benchè confermati dal Papa, benchè inviati dalla Chiesa, e benchè riconosciuti dalla medesima, e accettati, e ubbiditi ancora dai Francesi loro sudditi, in un momento cessano d' esser tali, e rigettati sono dal Popolo, il quale passa ad eleggerne dei nuovi. Ma gli antichi Vescovi da chi mai aveano avuta l' autorità? certamente da Dio, e dalla Chiesa: *sicut misit me Pater, et ego mitto vos* Joan. 20. Come dunque il popolo che loro non diede una tal autorità, può spogliarli in un tratto di essa? E' troppo noto l' assioma da tutti ammesso: *nemo dat quod non habet*. Quindi i nuovi eletti sono veri intrusi, e Scismatici, perchè hanno l' audacia di usurpare le Sedi possedute dai legittimi Pastori di G. C., e perchè non hanno alcun titolo, che render possa legittima

la loro missione venendo trattati dal Tridentino come ladri, ed aggressori: *S. Synodus decernit, eos, qui tantummodo a populo, aut saeculari potestate, ac Magistratu vocati, et instituti ad haec Ministeria ascendunt, non Ecclesiae Ministros, sed fures, et latrones per ostium non ingressos habendos esse*. Similmente si deve discorrere dei Parrochi, e Vicarj eletti dal popolo; imperocchè è d' uopo, che ogni Pastore faccia risalire i suoi titoli a G. C. affinchè possa esercitare sopra i sudditi la potestà accordatagli dalla Chiesa: onde gl' intrusi rimangono sconcertati, allorchè vien loro richiesto: *d' onde venite, chi vi manda, quali sono i vostri titoli?* Tali questioni sono altrettanti colpi di clava, che gli schiacciano in maniera che non possono rialzarsi giammai. La ragione si è, perchè colui, al quale appartiene esclusivamente il diritto di approvarli, e d' inviarli, non solo non gl' invia, non solo non gli approva, ma nella più solenne maniera li dichiara scismatici, e sacrilegi da esser fuggiti, e detestati da tutti i fedeli. E questa dottrina è indubitabile, poichè emana dal Divino Oracolo, cioè dalle parole del medesimo G. C. *Ego sum via, veritas, et vita: ego sum Pastor bonus: qui non intrat per ostium est latro: omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum: si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet,*

et colligent eum, et in ignem mittent, et ardet. Sine me nihil potestis facere. Joan. 14. 15. Quindi bisogna confessare che gli antichi legittimi Vescovi erano veri Pastori, perchè erano entrati per la porta, erano inviati da colui, che solo poteva inviarli, altrimente ne risulterà una di due: o dire altamente, che la Francia non aveva fin qui veri Pastori, il che è una assurdità, o dire, che il popolo ha il diritto di togliere a' suoi Pastori un' autorità, che i medesimi tengono da Dio, il che è una bestemmia. Accenniamo un altro errore non meno lampante, tralasciandone molti altri. Sebbene sia di fede, che l' assoluzione d' ogni Prete sia nulla del pari che qualunque altro esercizio di giurisdizione ove il medesimo non sia inviato dalla Chiesa: *persuasum in Ecclesia Dei fuit, et verissimum esse Synodus haec confirmat, nullius momenti eam absolutionem esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam, aut subdelegatam jurisdictionem non habet.* Trid. sess. 14. de Poenit. e non pertanto la Costituzione Civile del Clero approva le assoluzioni sacrileghe, e nulle, siccome pure le amministrazioni di altri Sacramenti in tutti quei luoghi, ove i Patrochi, e Vicarj intrusi, e Scismatici vi saranno istituiti in vigore soltanto dei decreti dell' Assemblea: ed ecco in quale imbarazzo si troveranno i veri fedeli desiderando di contrarre

validamente i Matrimonj, e di riconciliarsi con Dio nel Tribunale della Penitenza: io non credo, che le persone ingannate, che ignorantemente hanno spacciata per Cattolica una tale Costituzione in caso di dover portarsi nella Francia potessero restar molto paghe dell'assoluzione data loro da alcun intruso, a cui volessero confessare i loro peccati. Or questi sono alcuni pochi errori dei molti contenuti nella Costituzione civile del Clero, e che riuscirebbe cosa lunga scorrere uno ad uno, e questi pochi possono confrontare le persone ingannate con i Dogmi Cattolici di sopra soltanto additati sul governo della Chiesa e dovendo elleno credere le decisioni riportate del Tridentino, sono obbligate a confessare il loro gran fallo, e riparare lo scandalo dato col voler sostenere una Costituzione dichiarata dalla Sede Appostolica per un *ammasso di errori, e di eresie*. Aggiungo soltanto, che se esse ardiscono ancora di sostenerla come Cattolica, dovranno per non esser incoerenti a se stesse dire: *la Chiesa è in errore*; poichè la verità è una sola. Il Papa, ed anche i Vescovi ad esso uniti sono i Depositarj, e Giudici della Fede; essi sono i Maestri de' Fedeli, essi compongono massimamente la Chiesa, essendone i capi, ed i Pastori; or se questi condannano come erronea una costituzione, la quale è in vero Cattolica, ecco, che insegnano l'errore, e inducono ancora

evidentemente la stessa Chiesa in errore: Ma in una tal vertenza, chi dovranno essere Giudici se non coloro a cui tocca? nei dubbj di Medicina non si ricorre ai Legali, ma ai pubblici Professori di Medicina, e nei dubbj della Legge non si ricorre ai Medici, ma ai Giurisperiti; dunque nella presente materia debbono giudicare i Superiori Ecclesiastici, che sono il Papa, ed i Vescovi, altrimenti non si potrebbe mai sapere la verità in punti così rilevanti; e Gesù Cristo avrebbe lasciata la sua Chiesa fluttuante, ed incerta ogni qual volta da' suoi nemici le venissero eccitate delle controversie. *Tibi Deus imperium tradidit*, scrisse il grande Osio all' Imperator Costanzo, *nobis Ecclesiastica concredidit, ac quemadmodum qui tibi imperium subripit, Deo ordinanti repugnat, ita metue, ne si ad te Ecclesiastica pertrahas, magni criminis reus fias . . . neque nobis igitur terrae imperare licet, neque tu adolendi habes potestatem*. *Due sono i mezzi*, scrive S. Gelasio Papa all' Imperator Anastasio, *coi quali questo mondo, è principalmente governato, l' autorità sacra de' Vescovi, e la potestà reale. Il peso de' Vescovi è tanto più grande in quanto, che debbono rendere conto dei Re medesimi nel giudizio di Dio: perciocchè sapete, che sebbene la vostra dignità v' innalzi sopra l' uman genere, voi chinate il capo dinanzi ai Prelati, ricevete da essi*

ai Sagramenti; *e siete loro soggetto nell' ordine della religione*. *Voi sapete*, *che in tali affari dovete seguire il loro giudizio*: *non conviene adunque*, *che pretendiate di assoggettargli ai vostri ordini*. *Che se i Vescovi ubbidiscono alle vostre leggi in quanto all' ordine politico*, *e delle cose temporali* , *sapendo*, *che avete ricevuto dall' alto la potestà* , *con quale affezione dovete voi essere sommesso a coloro* , *i quali sono stabiliti per dispensare i Sacramenti*? *Quindi è che come i Vescovi si espongono a un gran rischio*, *se tacciono intorno al culto*, *il quale è dovuto alla Divinità*, *così si corre un gran pericolo*, *se*, *il che Iddio non voglia*, *invece di ubbidire loro*, *come si debbe*, *si disprezziano le loro istruzioni*. S. Gelas. Ep. VIII. *Non è permesso ai laici*, confessò chiaramente l' Imper. Basilio nell' ottavo Concilio Ecumenico, *ed a coloro*, *i quali sono incaricati degli affari civili di aprire la bocca sulle materie Ecclesiastiche*. *Ella è questa ispezione dei Vescovi*, *e de' Preti*. *In qualunque stato*, *che voi siate*, *o distinti per le cariche* , *o ridotti al comune de' Cittadini io non ho altro a dirvi*, *senonchè essendo laici* , *non vi è permesso in verun conto di trattare gli affari Ecclesiastici*, *nè di opporvi alle decisioni della Chiesa universale* , *e del Concilio generale*; *ciò che concerne lo spirituale* , *s' appartiene a'*

Ministri del Signore, i quali sono posti al governo dell' anime per santificarle; i quali hanno l' autorità di legare, e di sciogliere, ed i quali hanno ricevuto le chiavi del regno celeste. Non è ella questa una cosa, il cui giudizio si spetti a noi; abbiamo bisogno di essere condotti ne' pascoli, di essere santificati, di essere legati, o sciolti. Imperciocchè un laico, per quanto religioso, e saggio che sia, di qualunque virtù sia dotato, sin tanto che è laico, rimane mai sempre nel numero delle pecore: al contrario un Vescovo, per quanto possa esser indegno del suo carattere, sintanto che è attaccato alla verità, ha mai sempre l' autorità di Pastore. Dunque noi semplici pecore osiamo giudicare de' nostri Pastori, opporre ad essi false sottigliezze, e decidere ciò, che è superiore a noi? Noi non dobbiamo avvicinarci ad essi, se non con una fede sincera, ed un timore rispettoso, perciocchè essi sono i Ministri, e le immagini del Signore; Non dobbiamo giammai innalzarci sopra il nostro stato. E' chiaro dunque, che il Papa, ed i Vescovi sono i Maestri, ed i Giudici, e chi disprezza il loro giudizio, disprezza la persona di Gesù Cristo, come lo dice lo stesso G. C., anzicchè dichiara ancora, che *colui, che non ascolta la Chiesa, sia per voi come un Pagano, ed un Pubblicano*, ed eccomi condotto alla seconda par-

tè della proposizione vale a dire, che se le persone ingannate non sono ignoranti, dovranno stimarsi empj, e increduli, poichè non volendo ascoltar la Chiesa, che ha parlato in una maniera così chiara, ed evidente, mostrano di non curarsi del di lei giudizio, come di un Maestro, o Giudice, che punto loro non appartiene, anzicchè eglino lo condannano, e si uniscono colla folla degli Empj, e dei ribelli alla Chiesa, lodando la loro opera, colla quale hanno distrutto la Chiesa, e bandita la Religione Cattolica dalla Francia. Come mai approvar la condotta di uomini così irreligiosi, i quali hanno spogliato la Chiesa de' suoi beni, de' suoi diritti, hanno rigettato i suoi avvisi, hanno perseguitato crudelmente i suoi Ministri gli hanno privato delle cariche, delle sostanze, gli hanno scacciato dal regno, e non pochi ne hanno massacrato, come dico voler approvare tutti questi attentati, e voler chiamarsi Cattolici? Ma troppo egli è vero che molti non sono Cattolici, che di nome, e basta qualunque occasione per ismascherarli: ed ecco la ragione per cui è necessario, che di quando in quando vi sieno dell' eresie, affine di separare i veri Cattolici da quelli, che non avevano che le apparenze. Ecco l' occasione, in cui il Padre di Famiglia prende il suo vaglio, affine di separare la paglia dal buon grano. Un' assemblea di empj, e di scellerati spedisce

decreti anticristiani, ed irreligiosi in tutto il regno, presenta loro il più palbabile scisma, abolisce il culto Cattolico, caccia via i sacri Ministri nelle maniere le più violente, li perseguita fino nelle spelonche, ne massacra un gran numero; e questi pretesi Cattolici non se ne accorgono? si mostrano stupidamente docili, e insensibili al rovesciamento della vera religione, anzicchè ardiscono di canonizzare sì sacrileghi attentati, spacciando i loro decreti come ortodossi, e niente affatto contrarj alla purità, ed unità della fede ortodossa. Ma se Cattolica deve stimarsi la nuova Costituzione della Chiesa di Francia architettata dall' assemblea senza il concorso della Potestà Ecclesiastica anzi colla positiva riprovazione, e condanna, perchè la Spagna, il Portogallo, la Germania, la Polonia, l' Italia, e qualunque piccolo Stato non potrà formare del pari la sua Costituzione Ecclesiastica tessendola ognuno a suo capriccio? La Francia non ha contato cogli altri Stati Cattolici per istabilire la sua Costituzione del Clero, nemmeno dovranno contare colla Francia gli altri Stati, e che varietà di regolamenti Ecclesiastici non risulterebbero dalle diverse circostanze, combinazioni, e mire d'ogni Stato, se

medesima contro il divino Oracolo *unum ovile, et unus Pastor*, ma allora si avvererebbe di essa: *omne regnum in se divisum desolabitur*. Ma non perdiamo più tempo cogli empj: il loro accecamento salta agli occhi. D' uopo è restringermi: cade la Francia miseramente, e ignominiosamente nelle mani degli empj, e ben lo merita, sarei per dire, se avessi riguardo soltanto al gran numero di empj, che sono saltati fuori dal suo seno in queste infelici circostanze. Perde la religion Cattolica, che la onorava, e che formava la sua felicità, e ben lo merita per la incredulità, che pretende di portare in trionfo. La più vile idolatria vi subentra; ed ecco la religione, che bisognerebbe al regno più avvilito. E siccome gli empj legislatori della Francia colla loro ribellione alla Chiesa hanno consumato lo scisma, e sonosi ancora separati dalla medesima Chiesa colle loro operazioni, prima che la Sede Appostolica adempisca pienamente le minaccie loro fatte, così del pari è necessario separare da noi gli empj, che sono complici negli stessi malvagi progetti, non basta fuggirli, ma per l'interesse comune, e della Religione, e dello Stato bisogna denunziarli ai legittimi Superiori, affinchè non disseminino la irreligione, e ribellione al Principe, che sono i due effetti lampanti, che risultati sono dalla Rivoluzione Francese, e che i suoi promotori vogliono rendere

comune a tutti i Popoli. Dunque se i nostri empj prontamente non si ravvedono, debbono esser denunziati, perchè siano severamente gastigati come eretici pertinaci, e dogmatizzanti, fautori dello scisma, e di più ancora come perturbatori della pubblica tranquillità. Sull'obbligo grave di denunziare tali empj non occorre, che io mi diffonda, imperocchè, se egli è caso riservato la bestemmia Ereticale in molte Diocesi, e chiunque la sente proferire è obbligato a denunziarli ai Tribunali Ecclesiastici, ed incorre nella Scomunica, se non ne fa la denunzia: quanto più dovranno esser denunziati i nostri empj, che non solo hanno proferito una bestemmia Ereticale, ma sostengono, e difendono un *ammasso di errori, e di eresie*, come è stata dichiarata dalla Sede Appostolica la Costituzione Civile del Clero; anzi io sono per dire, che i nostri empj non possono esser assoluti nè anche in tempo di Giubbileo, poichè debbono considerarsi come Eretici dogmatizzanti. Ed ecco in breve il mio sentimento sul quesito: *qual giudizio debba formarsi delle persone, che difendono come Cattolica la Costituzione Civile del Clero*; io finirò esortandole a leggere massime le Testimonianze del Clero di

chi tratti si accorgeranno degli errori, in cui miseramente sono incorsi, e di cui auguro loro un pronto ravvedimento.

Aggiungo, che se mai si trovasse qualcheduno, che ignorantemente spacciasse come lecito il nuovo giuramento di libertà, e di uguaglianza richiesto dai Francesi agli Ecclesiastichi nei paesi di conquista, che hanno preteso di rigenerare secondo i nuovi, e funesti principj della loro Rivoluzione, vale a dire in Nizza, in Savoja, in Magonza, in Francfort, nei Paesi-bassi, e Liegi, rispondo brevemente, che in vece di essere stato modificato l'antico giuramento, è stato anzi ridotto in peggiore stato, da fare inorridire tutti i veri Cattolici non che i soli Ecclesiastici; imperocchè io ricerco: quale è l'obbligo, che contrarrà l'Ecclesiastico prestando un tal giuramento? certamente quello di riconoscere, e difendere una libertà, che sottrae i sudditi dall'ubbidienza al legittimo Principe; e se il giuramento, perchè sia lecito, secondo i principj della Morale Evangelica deve fondarsi sulla giustizia, quando mai non dico il sacro Ministro, ma nepure il Laico Cattolico troverà la giustizia nella ribellione, che è stata la conseguenza della libertà acquistata nei paesi di conquista? Nè d'uopo è, che io mi trattenga in confutare l'erroneo, sedizioso, e antivangelico principio stabilito come indubitabile dai Filosofi, che il Popolo è il sovrano,

e che egli può cangiare ogni giorno a capriccio il suo governo, e con cui si vorrebbe cuoprire apparentemente la giustizia del giuramente: esso principio, è stato impugnato da valenti Scrittori, e fra molti altri dal *Burke*, benchè Protestante nelle sue Riflessioni sulla Rivoluzione, che ne ha dimostrato le terribili conseguenze, io soltanto mi contento di additare l' infelice esito dell' esecuzione negli stessi paesi conquistati, nei quali lungi i popoli dal lasciarsi abbagliare dalle seducenti lusinghe di riacquisto de' diritti di libertà, di uguaglianza, e di rigenerazione, presentate loro dai conquistatori, hanno fatto tutti gli sforzi per mantenere le antiche loro costituzioni, troppo conoscendo i gran mali, e nessun bene risultatine alla Francia, e soltanto si sono trovati dei malvagi prezzolati, che hanno aderito ai progetti de' Clubisti Propagandisti, come è noto, che è avvenuto in Bruselles, Gand, e nell' altre città della Fiandra, ove appena si è potuto compiere il numero necessario dei Rappresentanti Provisionali del Popolo, e ciò alla vista delle stesse armate Francesi, che col loro despotismo di pretesi *amici*, e *fratelli* hanno esercitato le solite loro vessazioni contro i

zionale non sono d' accordo, ed è ben pubblica la divisione dei due Partiti detti *organizzatore*, e *disorganizzatore*, cioè degli uni, che non vogliono Leggi, e degli altri, che le vogliono; ed intanto invece dell' ordine e subordinazione, senza le quali non possono sussistere le società, altro non regna che l' anarchia, e la insubordinazione, figlie naturali dell' infausta libertà. Similmente rapporto alla parte dell' uguaglianza io ricerco, quale è l' obbligo, che contrarrà l' Ecclesiastico giurandone la conservazione? Quello si è di riconoscere, e difendere un' uguaglianza incompatibile col diritto naturale, ma molto più colla Gerarchia Ecclesiastica: giammai nella Chiesa di G. C. sono stati tutti uguali, giammai il suo governo è stato democratico. Oltre l' anatema fulminato dal Tridentino contro chiunque neghi la Gerarchia Ecclesiastica, grida ancora contro l' uguaglianza la condanna fatta dal Concilio Costanziense dell' art. 27. di Giovanni Hus. *Non est scintilla apparentiae quod oporteat esse unum caput in spiritualibus regens Ecclesiam, quod semper cum Ecclesia ipsa militante conversetur, et conservetur* del 28. *Christus sine talibus monstruosis Capitibus per suos veraces Discipulos sparsos per Orbem terrarum melius suam Ecclesiam regularet*, e del 29. *Apostoli, et fideles Sacerdotes Domini strenue in necessariis ad salutem regularunt Eccle-*

siam antequam Papae officium foret introductum: sic facerent deficiente per summe possibile Papa usque ad diem Judicii. Grida molto più contro della medesima la stessa sussistenza della Chiesa, la quale finora è sussistita per 18. secoli governata dal Papa, e dai Vescovi superiori ai Preti, e quale è mai quell' autorità in terra, che possa distruggere quest' opera divina? La pretesa uguaglianza Francese introduce il Presbiteranismo, non volendo più riconoscere per l' avvenire la suprema autorità del Papa, nè quella dei Vescovi, ancorchè sia di necessità di salute per un Cattolico riconoscere la prima, come si rileva evidentemente dalla proporzione condannata di Wicleffo la 41. *Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias*; e venga condannato dal Tridentino chi non riconosce la superiorità dei Vescovi sopra i Preti: *Si quis dixerit Episcopos non Esse presbyteris superiores &c.* Nè serve la distinzione dell' uguaglianza soltanto nelle cose civili, poichè tal distinzione non vien ammessa dai Francesi, i quali trattano indifferentemente gli Ecclesiastici, che i secolari, anzi nel loro sistema la pretesa uguaglianza ferisce direttamen-

nuti nella Costituziona Civile del Clero? Ma dirò meglio: un tal giuramento soltanto può contentare quegl' incauti, che sieno restati abbacinati dalle vane ed aeree idee, che presenta la famosa dichiarazione dei diritti dell' uomo senza intenderne, o curarne i giusti doveri, ovvero iniziati sieno nelle false massime dell' incredula Filosofia, e troppo alieni dal vero spirito di Gesù Cristo.

Die 14. *Jan.* 1793.
IMPRIMATUR
F. Vincen. Barberini Inq. Gen. S. O. Ferrariæ.

Die 15. *Jan.* 1793.
IMPRIMATUR
Ferrantes Compagnoni Vic. Gen.